

# MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 27 aprile 2018

Specifiche tecniche e modalita' operative del Sistema tessera sanitaria per consentire la compilazione agevolata delle spese sanitarie e veterinarie sul sito dell'Agenzia delle entrate, nonche' la consultazione da parte del cittadino dei dati delle proprie spese sanitarie, in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 175/2014. (18A03278)

(GU n.110 del 14-5-2018)

## IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (Sistema Tessera Sanitaria);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28 maggio 2008, attuativo del comma 5-bis del citato art. 50;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 175 del 2014, in base al quale, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri, nonche' le strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate con riferimento ai dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate a partire dal 1° gennaio 2016, inviano al Sistema tessera sanitaria, secondo le modalita' previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008, attuativo dell'art. 50, comma 5-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, i dati relativi alle prestazioni sanitarie, ad esclusione di quelle gia' previste nel comma 2, ai fini della loro messa a disposizione dell'Agenzia delle entrate;

Visto il provvedimento n. 103408 del 31 luglio 2015 del direttore dell'Agenzia delle entrate, attuativo dell'art. 3, comma 5 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, concernente le modalita' tecniche di utilizzo dei dati di cui ai commi 2 e 3 del citato art. 3 del medesimo decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2015, attuativo dell'art. 3 comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;

Visto il provvedimento n. 123325 del 29 luglio 2016 del direttore dell'Agenzia delle entrate, attuativo dell'art. 3, comma 5 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, come modificato dall'art. 1, comma 949, lettera a) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge stabilita' 2016);

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 2 agosto 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11 agosto 2016, attuativo dell'art. 3 comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, come modificato dall'art. 1, comma 949, lettera a) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge stabilita' 2016);

Visto l'art. 3, comma 4 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati termini e modalita' per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall'imposta diverse da quelle gia' individuate indicate nei commi 1, 2 e 3 dell'art. 3 del medesimo decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 13 settembre 2016, attuativo del citato art. 3, comma 4 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;

Visto il provvedimento n. 142369 del 15 settembre 2016 del direttore dell'Agenzia delle entrate, attuativo dell'art. 3, comma 2, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° settembre 2016;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 16 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 26 settembre 2016, attuativo dell'art. 3, comma 1, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° settembre 2016;

Visto il provvedimento n. 76048 del 9 aprile 2018 del Direttore dell'Agenzia delle entrate con cui viene introdotta, a partire dall'anno d'imposta 2017, la possibilita' per il contribuente di rettificare i dati delle spese sanitarie e veterinarie, nell'ambito di un servizio per la compilazione agevolata del quadro relativo agli oneri deducibili e detraibili della dichiarazione dei redditi;

Considerata la necessita' di dover modificare il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 luglio 2015, al fine di prevedere le specifiche tecniche e le modalita' operative di compilazione agevolata da parte del contribuente di cui al citato provvedimento n. 76048 del 9 aprile 2018 del direttore dell'Agenzia delle entrate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 1, comma 949, lettera b) della Legge stabilita' 2016, il quale ha modificato il citato art. 3 del decreto Legislativo 21 novembre 2014, n. 175, aggiungendo il comma 3-bis, il quale prevede che tutti i cittadini, indipendentemente dalla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, possono consultare i dati relativi alle proprie spese sanitarie acquisiti dal Sistema tessera sanitaria ai sensi dei commi 2 e 3 del medesimo art. 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;

Visti l'art. 7 del decreto 2 agosto 2016 nonche' l'art. 7 del decreto 16 settembre 2016, i quali prevedono, tra l'altro, che il Sistema Tessera Sanitaria conserva, in archivi distinti e separati, per le finalita' di cui al citato art. 3, comma 3-bis del medesimo decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, i dati trasmessi telematicamente al Sistema tessera sanitaria, comprensivi dei dati comunicati nell'ambito della compilazione agevolata da parte del contribuente di cui al citato provvedimento n. 76048 del 9 aprile 2018 del direttore dell'Agenzia delle entrate;

Visto il parere favorevole del garante per la protezione dei dati personali n. 300 del 5 luglio 2017 sulle specifiche tecniche per la consultazione dei dati di cui al predetto art. 3, comma 3-bis del medesimo decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;

Considerato che la consultazione da parte del cittadino di cui al predetto art. 3, comma 3-bis del medesimo decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 debba riguardare anche i dati oggetto della compilazione agevolata di cui al citato provvedimento n. 76048 del 9 aprile 2018 del direttore dell'Agenzia delle entrate;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il Codice per la protezione dei dati personali;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive

modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto il regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

Acquisito il parere del garante per la protezione dei dati personali, reso in data 26 aprile 2018, ai sensi dell'art. 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Decreta:

Art. 1

#### Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 31 luglio 2015», il provvedimento n. 103408 del 31 luglio 2015 attuativo dell'art. 3, comma 5 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;

b) «provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 29 luglio 2016», il provvedimento n. 123325 del 29 luglio 2016 attuativo dell'art. 3, comma 5 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, come modificato dall'art. 1, comma 949, lettera a) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge stabilita' 2016);

c) «provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 9 aprile 2018», il provvedimento n. 76048 del 9 aprile 2018 con cui l'Agenzia delle entrate introduce, a partire dall'anno d'imposta 2017, la possibilità per il contribuente di rettificare i dati delle spese sanitarie e veterinarie, nell'ambito di un servizio per la compilazione agevolata del quadro relativo agli oneri deducibili e detraibili della dichiarazione dei redditi;

d) «decreto 31 luglio 2015»: decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2015, attuativo dell'art. 3 comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;

e) «decreto 2 agosto 2016»: decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 2 agosto 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11 agosto 2016 attuativo dell'art. 3 comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;

f) «decreto del 1° settembre 2016 del Ministro dell'economia e delle finanze», decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 13 settembre 2016, attuativo dell'art. 3, comma 4 del decreto legislativo n. 175 del 2014;

g) «decreto 16 settembre 2016»: decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 16 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 26 settembre 2016, attuativo dell'art. 3, comma 1, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° settembre 2016;

h) «tipologie di spesa»: le tipologie di prestazioni di cui al paragrafo 2.1.1 dell'Allegato A del decreto 31 luglio 2015;

i) «documento fiscale», le ricevute di pagamento, fatture e scontrini fiscali relativi alle spese sanitarie sostenute dagli assistiti per il pagamento del ticket ovvero per l'acquisto delle prestazioni sanitarie, ovvero relative ai rimborsi erogati per le spese sanitarie sostenute dagli assistiti, ai fini della predisposizione da parte dell'Agenzia delle entrate della dichiarazione dei redditi precompilata;

j) «scontrino parlante», lo scontrino fiscale emesso dalle farmacie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni;

k) «rimborsi», i rimborsi per prestazioni non erogate o parzialmente erogate;

l) «contribuente dichiarante», il contribuente che accede all'applicazione web della dichiarazione precompilata ed effettua operazioni nella fase di modifica dei dati della propria dichiarazione dei redditi;

m) «compilazione agevolata», sistema con il quale il

contribuente, dopo aver visualizzato i dati di dettaglio degli oneri comunicati dai soggetti terzi, utilizzati o non utilizzati per l'elaborazione della dichiarazione, puo' correggerli, modificandoli, integrandoli o cancellandoli, ai sensi del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 9 aprile 2018;

n) «CAD», il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

o) «Codice», il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

p) «Nuovo regolamento privacy», il regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

q) «Sistema TS», il sistema informativo realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione di quanto disposto dall'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008;

## Art. 2

Spese sanitarie e veterinarie: consultazione e modifica dei dati da parte del contribuente. Modifiche al decreto 31 luglio 2015

1. In conformita' con quanto previsto al punto 2.3.2 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 9 aprile 2018, al decreto 31 luglio 2015 sono aggiunti i seguenti articoli:

«Art. 5-bis (Consultazione e rettifica dei dati di dettaglio relativi alle spese sanitarie e veterinarie da parte del contribuente). - 1. Dall'anno d'imposta 2017, in conformita' con quanto previsto al punto 2.3.2 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 9 aprile 2018, il Sistema TS rende disponibili all'Agenzia delle entrate le funzionalita' riferite ai dati delle spese sanitarie di cui all'art. 5, comma 1, del presente decreto, nonche' dell'art. 6 del decreto 2 agosto 2016 e dell'art. 6 del decreto 16 settembre 2016, necessarie per la compilazione agevolata dei medesimi dati da parte del contribuente sul sito dell'Agenzia delle entrate, anche con riferimento alle spese sostenute per i familiari a carico e ai relativi rimborsi.

2. Dall'anno d'imposta 2017, in conformita' con quanto previsto al punto 5.3.2 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 9 aprile 2018, il Sistema TS rende disponibili all'Agenzia delle entrate le funzionalita' riferite ai dati delle spese veterinarie di cui dell'art. 6 del decreto 16 settembre 2016, necessarie per la compilazione agevolata dei medesimi dati da parte del contribuente sul sito dell'Agenzia delle entrate, anche con riferimento alle spese sostenute e ai relativi rimborsi.

3. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2, il Sistema TS, solo a fronte dell'attivazione della funzionalita' di compilazione agevolata, rende disponibili all'Agenzia dell'entrate le seguenti funzionalita' in cooperazione applicativa, secondo le modalita' di cui al paragrafo 4.3 dell'Allegato B:

a) consultazione dei dati di dettaglio, comprensivi dei dati di cui al comma 4;

b) inserimento di un nuovo documento fiscale di spesa o rimborso da utilizzare nella dichiarazione dei redditi. Il contribuente dichiarante, con riferimento al nuovo documento fiscale o rimborso da inserire, deve indicare la data di pagamento/rimborso, il soggetto che ha emesso il documento fiscale e l'importo della spesa o del rimborso, indicando, facoltativamente, anche la partita IVA del soggetto che ha emesso il documento fiscale e il numero del documento fiscale. Se la spesa sanitaria e' riferita a un familiare a carico, il contribuente deve inserire la relativa percentuale di sostenimento della spesa;

c) modifica di un documento fiscale di spesa o rimborso da utilizzare nella dichiarazione dei redditi. Il contribuente

dichiarante puo' modificare l'importo del documento di spesa o del rimborso e l'indicazione di utilizzo della spesa ai fini della precompilata da parte dell'Agenzia delle entrate. Se la spesa sanitaria e' riferita a un familiare a carico, il contribuente puo' modificare la percentuale di sostenimento della spesa;

d) indicazione di non utilizzo nella dichiarazione dei redditi di un documento fiscale di spesa o rimborso;

e) calcolo della somma complessiva delle spese sanitarie afferenti al contribuente dichiarante e/o ai suoi familiari a carico, sulla base delle relative percentuali di carico nonche' delle variazioni di cui alle lettere b), c) e d). L'esito dell'elaborazione viene memorizzato in una base dati apposita e reso disponibile all'Agenzia delle entrate.

4. Per le finalita' di cui al comma 3, con riferimento ai singoli contribuenti che si avvalgono del servizio di compilazione agevolata, a partire dalla data di cui al punto 2.3.2 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 9 aprile 2018, l'Agenzia delle entrate rende disponibili al Sistema TS le informazioni concernenti:

a) il codice fiscale del contribuente dichiarante e i codici fiscali e le relative percentuali di carico fiscale dei familiari a carico inseriti nella dichiarazione precompilata. Qualora il contribuente, in fase di compilazione della dichiarazione, aggiunga ulteriori familiari a carico con la relativa percentuale di carico, l'Agenzia delle entrate rende disponibili tali dati al Sistema TS che attiva la sola funzionalita' di inserimento di una nuova spesa sanitaria o rimborso, di cui al comma 3, lettera b), del presente articolo;

b) le tipologie di spese relative ai soggetti di cui alla lettera a) che l'Agenzia delle entrate non ha utilizzato per la elaborazione della dichiarazione precompilata.

5. Il Sistema TS memorizza le informazioni di cui ai commi 2 e 3 in archivi distinti, secondo le modalita' di cui all'art. 4 del presente decreto.

Art. 5-ter (Trattamento del Sistema TS delle spese sanitarie oggetto della compilazione agevolata). - 1. Il Sistema TS memorizza le informazioni di cui all'art. 5-bis in archivi distinti, secondo le modalita' di cui all'art. 4 del presente decreto nonche' dell'art. 7 del decreto 2 agosto 2016.

Art. 5-quater (Disponibilita' all'Agenzia delle entrate dei dati delle spese sanitarie e veterinarie oggetto della compilazione agevolata). - 1. Ad integrazione della fornitura di cui all'art. 5, comma 1, del presente decreto, il Sistema TS, tramite sistemi informatici, rende disponibili all'accesso esclusivo dell'Agenzia delle entrate i totali delle spese sanitarie e veterinarie riferite al contribuente dichiarante e il totale delle spese sanitarie riferite ai suoi familiari a carico, di cui all'art. 5-bis, comma 3, lettera e), secondo le modalita' di cui all'Allegato B.

2. Per le sole finalita' di controllo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in conformita' con quanto previsto al punto 2.3.3 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 9 aprile 2018, il Sistema TS rende disponibili ai dipendenti dell'Agenzia delle entrate le informazioni di dettaglio rettificate di cui all'art. 5-bis del presente decreto, secondo le modalita' di cui all'Allegato B.

Art. 5-quinquies (Consultazione da parte del cittadino delle spese sanitarie). - 1. Il Sistema TS rende disponibili per la consultazione di cui all'art. 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 i dati delle spese sanitarie di cui:

a) all'art. 7 del decreto 2 agosto 2016;

b) all'art. 7 del decreto 16 settembre 2016;

c) all'art. 5-ter del presente decreto.

2. Per i dati di cui al comma 1 lettere a) e b), dal 1° gennaio dell'anno di riferimento della spesa al 31 gennaio dell'anno successivo, il cittadino potra' inviare una segnalazione al soggetto inviante ai fini della eventuale correzione dei medesimi dati, utilizzando le funzionalita' messe a disposizione dal Sistema TS.

3. A fronte delle segnalazioni di cui al comma 2, il Sistema TS inoltra la medesima segnalazione di errore al soggetto che ha trasmesso i dati oggetto di segnalazione, al fine di consentire la correzione dei dati e il relativo invio, nei termini previsti

dall'Allegato A del presente decreto.

4. Le funzionalita' del Sistema TS di cui al presente articolo sono riportate nell'Allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto.»

### Art. 3

Modalita' tecniche per la messa a disposizione dei dati all'Agenzia delle entrate

1. Il disciplinare tecnico Allegato B, del decreto 31 luglio 2015, e' sostituito dall'Allegato B che costituisce parte integrante del presente decreto.

### Art. 4

Modifiche al decreto 2 agosto 2016 e al decreto 16 settembre 2016

1. Al decreto 2 agosto 2016, come modificato dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 27 dicembre 2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 3, comma 3, le parole «al capitolo 4.9 dell'Allegato A del decreto 31 luglio 2015» sono sostituite dalle parole «al capitolo 4.6 dell'Allegato A del decreto 31 luglio 2015»;

b) all'art. 5, comma 1, le parole «le medesime di cui all'art. 5 del decreto 31 luglio 2015» sono sostituite dalle parole «le medesime di cui all'art. 4 del decreto 31 luglio 2015»;

c) all'art. 6, comma 1, le parole «le medesime di cui all'art. 6 del decreto 31 luglio 2015» sono sostituite dalle parole «le medesime di cui all'art. 5 del decreto 31 luglio 2015».

2. Al decreto 16 settembre 2016, come modificato dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 27 dicembre 2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 3, comma 1, le parole «al capitolo 4.9 dell'Allegato A del decreto 31 luglio 2015» sono sostituite dalle parole «al capitolo 4.6 dell'Allegato A del decreto 31 luglio 2015»;

b) all'art. 3, comma 1, le parole «La trasmissione dei dati di cui al presente decreto» sono sostituite dalle parole «La trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie di cui al presente decreto»;

c) all'art. 3, e' inserito il seguente comma 2 «La trasmissione dei dati relativi alle spese veterinarie di cui al presente decreto sono prorogati al 28 febbraio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese, come modificato dal comma 3-bis dell'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con legge n. 19 del 27 febbraio 2017»;

d) all'art. 5, comma 1, le parole «le medesime di cui all'art. 5 del decreto 31 luglio 2015» sono sostituite dalle parole «le medesime di cui all'art. 4 del decreto 31 luglio 2015»;

e) all'art. 6, comma 1, le parole «le medesime di cui all'art. 6 del decreto 31 luglio 2015» sono sostituite dalle parole «le medesime di cui all'art. 5 del decreto 31 luglio 2015».

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 2018

Il Ragioniere generale dello Stato: Franco

### ALLEGATO B

Disciplinare Tecnico riguardante il trattamento dei dati da rendere disponibili all'Agenzia delle entrate da parte del Sistema TS

### INDICE

1. INTRODUZIONE

2. TRATTAMENTO E RISERVATEZZA DEI DATI
3. MODALITA' DI ACCESSO AI DATI DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
4. PREDISPOSIZIONE DEI DATI PER L'AGENZIA DELLE ENTRATE
  - 4.1 PREDISPOSIZIONE MASSIVA DEI DATI DI SPESA SOSTENUTI DAL CONTRIBUENTE E DAL FAMILIARE A CARICO
  - 4.2 PREDISPOSIZIONE PUNTUALE DEI DATI DI SPESA SOSTENUTI DAL CONTRIBUENTE E DAL FAMILIARE A CARICO
  - 4.3 PREDISPOSIZIONE DEL COLLOQUIO PER LA COMPILAZIONE AGEVOLATA DA PARTE DEL CONTRIBUENTE DEI DATI DI SPESA SOSTENUTI DAL CONTRIBUENTE E DAL FAMILIARE A CARICO
    - 4.3.1 COMPILAZIONE AGEVOLATA: RICHIESTE DI DATI DI SPESA SANITARIA
      - 4.3.1.1 RICHIESTA DATI IN LETTURA (CONSULTAZIONE)
      - 4.3.1.2 RICHIESTA DI SCRITTURA
      - 4.3.1.3 RICHIESTA RIPRISTINO
      - 4.3.1.4 RICHIESTA DI CALCOLO
    - 4.3.2 COMPILAZIONE AGEVOLATA: RISPOSTE ALLE RICHIESTE
      - 4.3.2.1 RISPOSTA DATI IN LETTURA/SCRITTURA
      - 4.3.2.2 RISPOSTA RIPRISTINO
      - 4.3.2.3 RISPOSTA CALCOLO
  - 4.4 PREDISPOSIZIONE DEL COLLOQUIO PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DEI DIPENDENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DEI DATI OGGETTO DELLA COMPILAZIONE AGEVOLATA
    - 4.4.1 RICHIESTA CONSULTAZIONE DATI INTEGRATI E RETTIFICATI
    - 4.4.2 RISPOSTA DATI INTEGRATI E RETTIFICATI
5. LOG DEL SISTEMA TS

## 1. INTRODUZIONE

Il presente documento descrive le modalita' e il trattamento dei dati di cui al presente decreto da rendere disponibili all'Agenzia delle entrate, ai fini della precompilazione della dichiarazione dei redditi, secondo le modalita' previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, attuativo del comma 5 dell'articolo 3 del Decreto Legislativo 21 novembre 2014, n. 175.

## 2. TRATTAMENTO E RISERVATEZZA DEI DATI

I dati sono trasmessi su rete di comunicazione SPC, mediante protocollo SSL.

In conformita' a quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 3 del Dl 175/2014, il sistema TS mette a disposizione dell'Agenzia delle entrate le informazioni concernenti le spese sanitarie sostenute dai cittadini per il pagamento del ticket ovvero per l'acquisto delle prestazioni sanitarie (ovvero gli eventuali relativi rimborsi) e i rimborsi per prestazioni completamente o parzialmente non erogate entro il termine previsto dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, attuativo del comma 5 dell'articolo 3 del

In particolare il sistema TS, tramite i processi esclusivamente automatici, memorizza i dati in banche dati collocate in un'area perimetrata e separata dalle altre banche dati del Sistema TS.

Tali dati sono memorizzati su archivi distinti e non interconnessi, in modo che sia assolutamente separato, rispetto a tutti gli altri, quello relativo al codice fiscale dell'assistito e il progressivo univoco del record.

I sistemi di sicurezza garantiscono che l'infrastruttura sia logicamente distinta dalle altre infrastrutture del sistema TS e che l'accesso alla stessa avvenga in modo sicuro, controllato, e costantemente tracciato. Tale accesso puo' essere effettuato esclusivamente da parte di personale autorizzato dal sistema TS e con il tracciamento degli accessi e di qualsiasi attivita' eseguita.

I dati di spesa sanitaria/rimborsi di cui al presente decreto contenuti nella banca dati messa a disposizione dell'Agenzia delle entrate sono trattati secondo le modalita' e le misure di sicurezza per la protezione dei dati, previste agli articoli da 31 a 36 e all'allegato B del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e alle misure di cui all'articolo 32 del Nuovo Regolamento Privacy.

### 3. MODALITA' DI ACCESSO AI DATI DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Ai fini dell'accesso da parte dell'Agenzia delle entrate, il sistema TS espone servizi web service che possono essere invocati esclusivamente dai sistemi dell'Agenzia delle entrate, per:

- acquisizioni in lettura di dati massivi, di cui al successivo paragrafo 4.1;

- l'accesso puntuale alle singole spese sanitarie/rimborsi per codice fiscale del contribuente, , di cui al successivo paragrafo 4.2;

- permettere al contribuente di integrare o rettificare i propri dati di spesa sanitaria nell'ambito della compilazione agevolata della dichiarazione dei redditi on line, di cui al successivo paragrafo 4.3;

- permettere ai dipendenti dell'Agenzia delle entrate per le sole finalita' di controllo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in conformita' con quanto previsto al punto 2.3.3 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 9 aprile 2018, il Sistema TS rende disponibili ai dipendenti dell'Agenzia delle entrate le informazioni di dettaglio rettificate di cui all'articolo 5-bis del presente decreto, secondo le modalita' di cui al successivo paragrafo 4.4.

In ottemperanza delle nuove linee guida dell'Agenzia per l'Italia Digitale in merito all'interoperabilita' tra pubbliche amministrazioni (Determinazione N. 219/2017), i nuovi servizi messi in atto dall'anno 2018 non prevedono l'utilizzo della Porta di Dominio per la connessione dei due sistemi. Si prevede la dismissione di tale configurazione anche per i servizi gia' realizzati in tale modalita' di colloquio, con una fase transitoria nella quale sara' attuata una progressiva e opportuna migrazione nel corso dell'anno 2019.

I servizi sono esposti in cooperazione applicativa con autenticazione attraverso certificato client. I dati trattati sono quelli previsti dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 76048/2018, attuativo del comma 5 dell'articolo 3 del Decreto Legislativo 21 novembre 2014, n. 175.



Le operazioni effettuate dal server applicativo dell'Agenzia delle entrate sono registrate nel sistema di Identity e Access Management, che registra le informazioni di autenticazione e gli attributi utilizzati per verificare i diritti di accesso all'informazione e per alimentare il sistema di tracciamento.

Il sistema di tracciamento del sistema TS conserva le informazioni relative all'accesso ai servizi da parte dell'Agenzia delle entrate tramite web services. In particolare tutte le informazioni relative al tracciamento dei dati, sono accessibili solo da parte di soggetti espressamente incaricati, ai quali sia stato attribuito specifico profilo di autorizzazione, e possono essere fornite in relazione ad una specifica richiesta da parte dell'Autorita'.

Tutte le operazioni effettuate da parte dell'Agenzia delle entrate sono tracciate e conservate per un periodo di 12 mesi.

#### 4. PREDISPOSIZIONE DEI DATI PER L'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'interazione tra il Sistema TS e il server applicativo dell'Agenzia delle entrate avviene tramite i servizi web service esposti dal Sistema TS e consiste in richieste:

- in lettura massiva per lista di codici fiscali;
- in lettura puntuale per codice fiscale del contribuente e del familiare a carico;
- funzionali alla compilazione agevolata da parte dell'Agenzia delle entrate destinata al contribuente nell'ambito della dichiarazione dei redditi on line.

Sempre nell'ambito della compilazione agevolata, oltre alle richieste di lettura, si prevedono le seguenti ulteriori operazioni:

- richiesta di inserimento, modifica e cancellazione dei dati di spesa sanitaria
- richiesta di ricalcolo degli importi aggregati per importo relativo a spesa sanitaria e a spesa veterinaria a fronte dell'integrazione/modifica dei documenti di spesa sanitaria
- richiesta di ripristino dei dati di spesa al valore iniziale

##### 4.1 PREDISPOSIZIONE MASSIVA DEI DATI DI SPESA SOSTENUTI DAL CONTRIBUENTE E DAL FAMILIARE A CARICO

Il sistema TS sulla base della richiesta "massiva" da parte dell'Agenzia delle entrate:

- acquisisce la lista dei codici fiscali da elaborare, con eventuale indicazione per ogni codice fiscale, di esclusione di una o piu' tipologia di spesa come richiesta dal medesimo contribuente;
- rende codificato il codice fiscale presente nella lista;
- aggrega per codice fiscale codificato, tutte le spese sanitarie acquisite e presenti nelle banche dati predisposte, ad esclusione:
  - delle singole spese indicate dal contribuente ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto;
  - di tutte le spese afferenti alle tipologie di spesa, comunicate dal contribuente e dal familiare a carico per il tramite dell'Agenzia delle entrate, secondo quanto previsto dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate;

- somma tutti gli importi (relativi sia alle spese sostenute dal contribuente e dal familiare a carico e degli eventuali rimborsi) suddividendoli, sulla base della tipologia della spesa, secondo quanto previsto dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate;

- registra sulla stessa lista fornita dall'Agenzia delle entrate contenente codici fiscali da elaborare gli importi economici aggregati per tipologia di spesa, ad esclusione delle spese e dei rimborsi per i quali il contribuente ha manifestato la propria opposizione al trattamento da parte dell'Agenzia delle entrate per le finalita' del presente decreto.

Parte di provvedimento in formato grafico

#### 4.2 PREDISPOSIZIONE PUNTUALE DEI DATI DI SPESA SOSTENUTI DAL CONTRIBUENTE E DAL FAMILIARE A CARICO

Il sistema TS per ogni richiesta puntuale da parte del contribuente sul sito dell'Agenzia delle entrate:

- Acquisisce il codice fiscale da elaborare;

- Rende codificato il codice fiscale;

- Seleziona tramite il codice fiscale codificato nelle banche dati, tutte le spese sanitarie e/o i rimborsi riferibili al contribuente e al familiare a carico e presenti nel sistema TS, ad esclusione delle spese/rimborsi per i quali e' stata manifestata l'opposizione al trattamento da parte dell'Agenzia delle entrate per la finalita' del presente decreto;

- Suddivide le informazioni di dettaglio di ogni natura della spesa e/o di rimborso;

- Restituisce sulla base della richiesta da parte del contribuente sul sito dell'Agenzia delle entrate le informazioni di dettaglio relative al codice fiscale oggetto della richiesta.

In particolare per ogni record di spesa sanitaria e/o di rimborso il sistema TS mette a disposizione le seguenti informazioni di dettaglio di spesa.

Parte di provvedimento in formato grafico

#### 4.3 PREDISPOSIZIONE DEL COLLOQUIO PER LA COMPILAZIONE AGEVOLATA DA PARTE DEL CONTRIBUENTE DEI DATI DI SPESA SOSTENUTI DAL CONTRIBUENTE E DAL FAMILIARE A CARICO

Secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis del presente decreto, di seguito si descrivono le interazioni tra il sistema TS e l'Agenzia delle entrate relativamente alle operazioni che il contribuente puo' effettuare sulle proprie spese sanitarie o su quelle dei familiari a carico dell'anno fiscale di competenza della dichiarazione, mostrate nell'area autenticata del sito dell'Agenzia delle entrate per la Dichiarazione dei redditi precompilata.

In particolare, il contribuente puo':

- richiedere la lista dei documenti di spesa acquisiti dal Sistema TS dai vari erogatori, aventi come beneficiario il cittadino stesso e gli eventuali familiari a carico, ad esclusione delle spese su cui e' stata esercitata la facolta' di opposizione all'utilizzo ai fini della dichiarazione precompilata;

- integrare la lista dei documenti risultanti al Sistema TS con un ulteriore documento di spesa non presente nell'elenco;

- eliminare un documento di spesa precedentemente inserito dal contribuente nell'elenco;

- apportare modifiche ad un documento di spesa proposto nell'elenco (nell'importo, nella percentuale di sostenimento della spesa se riferito a soggetto a carico fiscale, nell'indicazione da utilizzare o meno);

- richiedere il calcolo dell'importo complessivamente detraibile in relazione ai documenti di spesa sanitaria e veterinaria;

- ripristinare la situazione iniziale dei documenti di spesa proposti in elenco al contribuente;

In tutte le richieste d'interazione, il Sistema TS:

- acquisisce il codice fiscale del dichiarante e degli eventuali soggetti a carico di cui mostrare i dati di spesa;

- crea una copia della base dati di tutte le spese sanitarie riferibili al contribuente e al familiare a carico, presenti nel sistema TS, ad esclusione delle spese per le quali e' stata manifestata l'opposizione al trattamento da parte dell'Agenzia delle entrate per la finalita' del presente decreto;

- acquisisce le informazioni necessarie per calcolare l'importo detraibile sanitario e veterinario di ogni documento di spesa:

- tipologie di spesa non utilizzate per predisporre il rigo E1 per il contribuente;

- lista dei codici fiscali relativi ai soggetti a carico del contribuente dichiarante;

- associata ad ogni soggetto a carico fiscale, la percentuale di sostenimento della spesa coincidente alla percentuale di carico fiscale presente nella Certificazione Unica (CU) di cui l'Agenzia delle entrate dispone per l'anno di competenza.

#### 4.3.1 COMPILAZIONE AGEVOLATA: RICHIESTE DI DATI DI SPESA SANITARIA

##### 4.3.1.1 RICHIESTA DATI IN LETTURA (CONSULTAZIONE)

Per permettere al dichiarante di consultare la lista dei documenti di spesa comprensiva sia dei dati acquisiti dal Sistema TS dai vari erogatori sia degli eventuali dati inseriti o rettificati dal dichiarante stesso, aventi come beneficiario il dichiarante o gli eventuali familiari a carico, l'Agenzia delle entrate invia al Sistema TS la richiesta di dati in lettura, fornendo, oltre al codice fiscale del dichiarante e dei soggetti a carico (sia risultanti nella Certificazione Unica CU che aggiunti dal dichiarante) cui si riferiscono le spese, anche i dati relativi a:

- percentuale di carico fiscale del soggetto rispetto al dichiarante (fonte CU); tale percentuale permette di mostrare al cittadino la percentuale di sostenimento della spesa nella prima visualizzazione dei dati, supponendo che questa coincida con il carico fiscale;

- tipologie di voci di spesa utilizzate dall' Agenzia delle entrate ai fini del calcolo di importo totale detraibile; tale informazione permette al Sistema TS di mostrare al cittadino l'importo detraibile per ogni documento con gli stessi criteri applicati nella predisposizione della dichiarazione precompilata.

Relativamente alla richiesta dei dati in lettura riferiti ai soggetti a carico non presenti nella CU e aggiunti dal contribuente

dichiarante, il Sistema TS non estrae i documenti acquisiti dagli erogatori ma soltanto quelli eventualmente inseriti dal contribuente nella compilazione agevolata.

Di seguito la richiesta dei dati in lettura che l'Agenzia delle entrate indirizza al Sistema TS.

Parte di provvedimento in formato grafico

#### 4.3.1.2 RICHIESTA DI SCRITTURA

Dopo aver preso visione dei dati di spesa sanitaria restituiti dal Sistema TS a seguito della richiesta di lettura, il dichiarante puo' operare delle modifiche ai dati proposti sull'area riservata dell'Agenzia delle entrate che riguardano l'inserimento, la rettifica o la cancellazione di uno o piu' documenti fiscali, rispetto alla lista visualizzata.

Al termine delle modifiche da parte del dichiarante, l'Agenzia delle entrate effettua la richiesta al Sistema TS di acquisire i dati in scrittura; la richiesta comprende, oltre al codice fiscale del dichiarante e dei suoi familiari a carico, le modifiche richieste dal dichiarante, comprensivi delle informazioni dei:

- documenti di spesa con i seguenti dati obbligatori:

- data pagamento;
- tipologia erogatore;
- importo spesa sanitaria e/o veterinaria;

e i seguenti dati opzionali:

- numero documento;
- partita IVA;
- denominazione erogatore;

- per ciascun documento relativo al soggetto a carico, la percentuale di sostenimento della spesa inserita dal dichiarante.

Parte di provvedimento in formato grafico

#### 4.3.1.3 RICHIESTA RIPRISTINO

Nella richiesta di azzeramento delle integrazioni/modifiche (ripristino), il Sistema TS riceve dall'Agenzia delle entrate il codice fiscale del dichiarante che richiede il ripristino delle spese sanitarie nella loro versione iniziale (prima dell'integrazione/modifica da parte del dichiarante).

Si tratta dello stesso tracciato della richiesta di dati in lettura, in cui il Sistema TS riceve dall'Agenzia delle entrate i seguenti dati:

- il codice fiscale del dichiarante

=====		
Richiesta		
RIPRISTINO dati di spesa		
+-----+-----+-----+		
Nome campo	Descrizione	Note
+-----+-----+-----+		
Anno	Anno di competenza fiscale dei pagamenti	Valore minimo 2017
+-----+-----+-----+		

Codice Fiscale Dichiarante	Codice fiscale del dichiarante	Ultimo valido
----------------------------	--------------------------------	---------------

#### 4.3.1.4 RICHIESTA DI CALCOLO

Nella richiesta di calcolo, il Sistema TS riceve dall'Agenzia delle entrate il codice fiscale del dichiarante che richiede il calcolo dell'importo detraibile sulla base delle spese sanitarie e/o veterinarie inserite/modificate.

Di seguito la richiesta di calcolo da parte del dichiarante degli importi dei dati dei documenti di spesa comprensivi quelli integrati e modificati; la richiesta e' indirizzata dall'Agenzia delle entrate al Sistema TS con i seguenti campi:

Richiesta		
RICALCOLO dati di spesa		
Nome campo	Descrizione	Note
Anno	Anno di competenza fiscale dei pagamenti	Valore minimo 2017
Codice Fiscale Dichiarante	Codice fiscale del dichiarante	Ultimo valido

#### 4.3.2 COMPILAZIONE AGEVOLATA: RISPOSTE ALLE RICHIESTE

##### 4.3.2.1 RISPOSTA DATI IN LETTURA/SCRITTURA

Il Sistema TS risponde alle richieste di lettura e scrittura con l'elenco dei documenti di spesa afferenti al dichiarante e ai suoi familiari a carico. Si tratta sia dei documenti di spesa inviati dagli erogatori sia di quelli integrati e/o rettificati dal contribuente.

Parte di provvedimento in formato grafico

##### 4.3.2.2 RISPOSTA RIPRISTINO

Nella risposta alla richiesta di ripristino, il Sistema TS provvede ad annullare tutti i dati di spesa inseriti/modificati e cancellati dal dichiarante per se' e/o per i suoi soggetti a carico. L'esito annullamento ripristina la situazione iniziale dei documenti di spesa.

La risposta restituisce l'esito del ripristino dei dati.

Risposta		
RIPRISTINO dati di spesa		
Nome campo	Descrizione	Note
Esito	Vale: 0 : transazione correttamente eseguita 1 : errore	
Anno	Anno di competenza fiscale dei pagamenti	Valore minimo 2017
Codice Fiscale Dichiarante	Codice fiscale del dichiarante	

#### 4.3.2.3 RISPOSTA CALCOLO

Nella risposta alla richiesta di calcolo, il Sistema TS provvede ad elaborare i dati di spesa relativi al dichiarante e/o ai suoi soggetti a carico, comprendendo anche i documenti di spesa integrati e/o rettificati dal dichiarante stesso. L'esito dell'elaborazione viene memorizzato in una base dati apposita. Come esito della richiesta, il Sistema TS fornisce l'elenco degli importi aggregati per voce di spesa, per codice fiscale del soggetto e per anno di competenza.

Di seguito i dati restituiti dal Sistema TS in risposta alla richiesta

Parte di provvedimento in formato grafico

#### 4.4 PREDISPOSIZIONE DEL COLLOQUIO PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DEI DIPENDENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DEI DATI OGGETTO DELLA COMPILAZIONE AGEVOLATA

Secondo quanto previsto dall'articolo 5-quater, comma 2 del presente decreto, sono disponibili in consultazione ai dipendenti dell'Agenzia delle entrate, le informazioni di dettaglio rettificate da parte del contribuente, in relazione alle sole dichiarazioni sottoposte ad attivita' di controllo di cui al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

I predetti dati rettificati dal contribuente, possono essere visualizzati esclusivamente dai dipendenti autorizzati dell'Agenzia delle entrate, attraverso l'applicativo dedicato ai controlli formali di cui all'art. 36-ter dello stesso d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Per tale finalita' il Sistema TS mette a disposizione dell'Agenzia delle entrate un servizio di consultazione dei dati integrati o rettificati dal contribuente nell'ambito della Compilazione Agevolata, tenendo traccia dell'operazione effettuata.

#### 4.4.1 RICHIESTA CONSULTAZIONE DATI INTEGRATI E RETTIFICATI

Di seguito il tracciato della richiesta di consultazione che l'Agenzia delle entrate invia al Sistema TS relativamente ai dati integrati o rettificati dal contribuente nell'ambito della Compilazione Agevolata:

=====		
Richiesta	Dati di integrati e rettificati	
Nome campo	Descrizione	Note
Anno	Anno di competenza fiscale dei pagamenti	Valore minimo 2017
Codice Fiscale Dichiarante	Codice fiscale del dichiarante	Ultimo valido

#### 4.4.2 RISPOSTA DATI INTEGRATI E RETTIFICATI

Di seguito il tracciato dei dati di risposta da parte del Sistema TS alla richiesta da parte dell'Agenzia delle entrate dei dati integrati o rettificati dal contribuente nell'ambito della Compilazione Agevolata:

Parte di provvedimento in formato grafico

## 5. LOG DEL SISTEMA TS

Tutte le operazioni di accesso ai dati sono tracciate ed in particolare sono registrati in appositi file di log i dati relativi a:

- Codice identificativo del soggetto fisico ovvero del processo automatico che accede ai dati;
- Data e ora dell'esecuzione;
- Modalita' di utilizzo dei dati:
  - Elaborazione ai fini di totalizzazione;
  - Visualizzazione dati di dettaglio;
- Codice fiscale dei contribuenti di cui vengono prelevati i dati;
- I file di log di tracciamento delle operazioni di consultazione dovranno essere conservati per un periodo di 12 mesi.

Inoltre i log file garantiscono:

- la verifica della liceita' del trattamento dei dati;
- caratteristiche di integrita' e inalterabilita';
- la protezione con idonee misure contro ogni uso improprio;
- la cancellazione alla scadenza dei tempi di conservazione.

### ALLEGATO C

Disciplinare Tecnico riguardante la funzione di Consultazione di cui all'art. 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 e all'art. 5-quinquies del decreto 31 luglio 2015

## INDICE

1. INTRODUZIONE
2. FUNZIONALITA' WEB DI CONSULTAZIONE
  - 2.1 MODALITA' DI ACCESSO AI DATI DI SPESA SANITARIA
  - 2.2 DATI DI SPESA SANITARIA OGGETTO DI CONSULTAZIONE
  - 2.3 DOCUMENTI INVIATI DAGLI EROGATORI
    - 2.3.1 ELENCO DOCUMENTI IN CONSULTAZIONE
    - 2.3.2 GRAFICI
    - 2.3.3 ELENCO STORICO DOCUMENTI
    - 2.3.4 SEGNALAZIONE DATI INCONGRUENTI
  - 2.4 DOCUMENTI DA COMPILAZIONE AGEVOLATA
3. FLUSSO DI SEGNALAZIONE DELLE ANOMALIE ALL'INVIANTE
4. LOG DEL SISTEMA TS
5. CONSERVAZIONE DEI DATI NEL SISTEMA TS

## 1. INTRODUZIONE

Il presente documento descrive le caratteristiche del servizio di Consultazione delle spese sanitarie, previsto dall'articolo 3 comma 3-bis del decreto legislativo 21 novembre 2014 n. 175, introdotto dalla Legge stabilita' 2016: "Tutti i cittadini, indipendentemente dalla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, possono consultare i dati relativi alle proprie spese sanitarie acquisiti dal Sistema tessera sanitaria ai sensi dei commi 2 e 3 mediante i servizi telematici messi a disposizione dal Sistema tessera sanitaria."

I commi 2 e 3 prevedono che ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi, l'Agenzia delle entrate puo' utilizzare i dati che il Sistema TS rileva ai fini del monitoraggio della spesa sanitaria SSN (di cui all'articolo 50, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326) e quelli inviati dai soggetti previsti dai decreti della Ragioneria Generale dello Stato 31/7/2015, 2/8/2016 e 16/9/2016 (spesa sanitaria privata, sostenuta dai cittadini).

La funzione on line di Consultazione, a disposizione nel sito del Sistema Tessera Sanitaria, permette a tutti i cittadini di consultare i dati relativi alle proprie spese sanitarie acquisiti dal Sistema tessera sanitaria.

In virtu' dell'art. 5-quinquies di modifica al decreto del 31 luglio 2015, il cittadino/assistito ha la possibilita' di:

- consultare, oltre ai dati di spesa sanitaria inviati a suo nome dagli erogatori di prestazioni sanitarie (comma 3), anche i dati immessi dal cittadino stesso nell'ambito della funzione Compilazione agevolata dell'applicazione on line del 730 Precompilato dell'Agenzia delle entrate;

- segnalare come impropri i dati attestanti il pagamento della spesa sanitaria inviati dagli erogatori di prestazioni sanitarie. Tale segnalazione viene recapitata dal Sistema TS all'erogatore che valuta la correttezza del dato inviato ed agisce in modo coerente alle risultanze, con la correzione o meno del documento di spesa;

- consultare i documenti di spesa integrati o rettificati dal contribuente dichiarante nella funzione Compilazione agevolata dell'applicazione on line 730-precompilato dell'Agenzia delle entrate per se' e per i soggetti a carico.

Di seguito sono descritte:

1. le funzioni a disposizione del cittadino;

2. le informazioni presenti nel flusso di fornitura messo a disposizione dal Sistema TS nei confronti di tutti i soggetti coinvolti nel processo di segnalazione delle anomalie riscontrate dal cittadino.

Le specifiche tecniche dei servizi descritte nel presente disciplinare sono disponibili sul sito del Sistema TS [www.sistemats.it](http://www.sistemats.it).

## 2. FUNZIONALITA' WEB DI CONSULTAZIONE

### 2.1 MODALITA' DI ACCESSO AI DATI DI SPESA SANITARIA

L'assistito/cittadino puo' accedere al sistema TS, tramite l'utilizzo:

- della tessera sanitaria TS/CNS attivata e non scaduta che viene spedita a tutti i cittadini assistiti dal Servizio Sanitario



Nazionale;

- delle credenziali Fisconline rilasciate dall'Agenzia delle entrate in base a quanto previsto dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 79952 del 10 giugno 2009;

- delle credenziali SPID.

In caso di inattività prolungata la sessione di autenticazione verrà chiusa automaticamente dal sistema e sarà quindi necessario autenticarsi nuovamente.

## 2.2 DATI DI SPESA SANITARIA OGGETTO DI CONSULTAZIONE

Il cittadino, attraverso l'applicazione di Consultazione, accede alle seguenti tipologie di dati:

1. dati di spesa sanitaria sostenuta dal cittadino (scontrini, ricevute o fatture) inviati al Sistema TS dagli erogatori di prestazioni sanitarie, compresi quelli oggetto delle eventuali precedenti comunicazioni di opposizione rese all'Agenzia delle Entrate o inserite nel portale del sistema TS. Per tutte le funzioni di ricerca è possibile l'estrazione dei dati in formato pdf o Excel, con l'indicazione della data di visualizzazione e di estrazione. I dati visualizzati dal cittadino sono quelli esclusivamente collegati al codice fiscale del cittadino stesso;

2. dati di spesa integrati o rettificati dal cittadino nell'ambito della Compilazione agevolata prevista di cui all'art. 5-quinquies del decreto 31 luglio 2015; si tratta dei documenti di spesa che il cittadino stesso, in qualità di contribuente dichiarante, ha immesso nella sezione apposita del 730 precompilato on line dell'Agenzia delle entrate: per questa tipologia di documenti di spesa "autocertificati" dal cittadino, la Consultazione di Sistema TS mostra sia le spese che il cittadino ha aggiornato riferite a se stesso sia quelle da lui inserite o rettificate per i soggetti a carico.

## 2.3 DOCUMENTI INVIATI DAGLI EROGATORI

### 2.3.1 ELENCO DOCUMENTI IN CONSULTAZIONE

L'assistito/cittadino accede ad una pagina di ricerca che permette di richiedere i documenti a lui riferiti:

- in un determinato anno di spesa;
- filtrati per tipologia di voce di spesa;
- filtrati per erogatore di prestazioni sanitarie.

La scelta può prevedere uno o più filtri contemporaneamente.

Con la funzione di Consultazione il cittadino/assistito può prendere visione dei dati di spesa sanitaria a lui riferiti, trasmessi al Sistema TS dai vari erogatori di servizi sanitari:

- Farmacie
- Strutture specialistiche
- Medici e Odontoiatri
- Parafarmacie
- Ottici
- Vendite al dettaglio di medicinali veterinari

- Professionisti sanitari (psicologi, infermieri, ostetriche, tecnici sanitari di radiologia medica e medici veterinari)

I dati proposti come risultato della ricerca presentano le seguenti informazioni riferite ai documenti fiscali:

- le date di emissione e di pagamento;
- l'importo in euro;
- i dati dell'erogatore (tipologia e descrizione);
- la presenza di un documento di storno o rimborso inviato dallo stesso erogatore, che incida sull'importo finale del documento originario.

Per ogni documento il cittadino puo' visualizzare:

- il numero documento;
- Partita IVA erogatore;
- le voci di spesa con:
  - Tipo di spesa
  - Importo in euro

Il campo "Note" segnala al cittadino l'eventuale annotazione di opposizione che il cittadino stesso ha esercitato sul documento in oggetto, finalizzata al non invio della spesa all'Agenzia delle entrate per la precompilazione della dichiarazione dei redditi dell'anno di riferimento.

### 2.3.2 GRAFICI

Specifici report consentono al cittadino di avere un quadro statistico della ripartizione delle proprie spese sanitarie nelle varie tipologie di voci di spesa previste.

### 2.3.3 ELENCO STORICO DOCUMENTI

I documenti di spesa sanitaria che pervengono al Sistema TS sono soggetti a modifica (variazione e cancellazione) da parte degli erogatori che li hanno inviati; in particolare, un documento, che il cittadino/assistito visualizza in elenco come attivo in un determinato momento, puo' essere aggiornato nei dati economici o anche cancellato in un momento successivo, lasciando traccia delle operazioni effettuate nel tempo. Il cittadino/assistito puo' visualizzare tale storicizzazione.

La stragrande maggioranza dei documenti fiscali vengono inviati dagli erogatori in inserimento e mai modificati o cancellati. I dati oggetto di modifica sono:

- Data di pagamento
- Importo
- Tipologia di spesa
- Codice fiscale cittadino

Il codice fiscale del cittadino, se oggetto di modifica, produce di fatto una cancellazione logica della precedente versione del documento fiscale e l'inserimento logico di un nuovo documento.

Ovviamente, tale configurazione incide sulla visualizzazione della storia del documento fiscale da parte del cittadino.

#### 2.3.4 SEGNALAZIONE DATI INCONGRUENTI

Il cittadino/assistito ha la possibilita' di segnalare le spese che presentino a suo parere anomalie.

Entrando nel dettaglio della spesa, il cittadino puo' selezionare la funzione «Segnala errore», con la quale accede all'ulteriore dettaglio delle voci di spesa e degli importi economici. Qui il cittadino seleziona i campi da segnalare come non corrispondenti alla documentazione in suo possesso. I campi segnalabili sono i seguenti:

- Data emissione
- Importo complessivo documento
- Numero documento
- Tipologia voce di spesa
- Importo voce di spesa

Nell'elenco, il cittadino vede il documento fiscale con un simbolo che ne evidenzia l'avvenuta segnalazione.

Il cittadino puo' prendere nuovamente in esame i documenti precedentemente segnalati e procedere alla selezione di ulteriori anomalie o alla de-selezione di quelle gia' evidenziate.

#### 2.4 DOCUMENTI DA COMPILAZIONE AGEVOLATA

Il cittadino puo' accedere all'elenco dei documenti di spesa immessi nell'ambito della Compilazione agevolata prevista di cui all'art. 5-quinquies del decreto 31 luglio 2015. In particolare, il cittadino puo' prendere visione dei documenti di spesa sulla base dei quali l'Agenzia delle entrate ha impostato il nuovo importo relativo al rigo El della dichiarazione, a valle dell'utilizzo della Compilazione agevolata da parte del contribuente dichiarante. Si tratta dell'elenco dei documenti di spesa sanitaria e veterinaria "autocertificati" dal cittadino, confermando o rettificando quelli pervenuti dagli erogatori oppure inserendone altri non presenti tra quelli inviati dagli erogatori.

Il cittadino puo' prendere visione anche dei documenti di spesa sanitaria da lui stesso confermati, rettificati o inseriti per gli eventuali soggetti a carico sempre nell'ambito della Compilazione agevolata del 730 Precompilato dell'agenzia delle entrate, in qualita' di contribuente dichiarante.

#### 3. FLUSSO DI SEGNALAZIONE DELLE ANOMALIE ALL'INVIANTE

Con cadenza giornaliera, il Sistema TS elabora i dati delle segnalazioni confermate dal cittadino e predispone un archivio giornaliero suddiviso per soggetto inviante il pagamento.

A partire da tale archivio, si preparano le comunicazioni da inviare ai soggetti che hanno trasmesso i documenti di spesa, che possono essere l'erogatore della prestazione sanitaria che ha emesso il documento oppure l'intermediario delegato all'invio.

Le modalita' con cui Sistema TS comunica tali informazioni sono:

- via PEC agli indirizzi mail/PEC dei soggetti erogatori/invianti, con l'elenco dei pagamenti segnalati recanti l'indicazione dell'incongruenza. In particolare, la PEC conterra' il

link all'area riservata del Sistema TS dove recuperare (accedendo tramite le credenziali del Sistema TS) i dati concernenti la segnalazione;

- con un web service per l'acquisizione da parte dell'erogatore/inviante del file con l'elenco delle segnalazioni recanti l'indicazione dell'incongruenza. Le specifiche tecniche del web service sono pubblicate sul sito [www.sistemats.it](http://www.sistemats.it) nell'area dedicata al "730 - spese sanitarie" - documenti e specifiche tecniche.

Il soggetto che ha ricevuto la segnalazione si attiva per determinare se il dato inviato e' da rettificare o meno; se riscontra errori, procede al re-invio del dato corretto indicando l'operazione di variazione o eventualmente di cancellazione, altrimenti potra' lasciare la situazione invariata o re-inviare lo stesso dato inviato in precedenza a conferma della sua correttezza.

A fronte del re-invio dell'inviante/ erogatore, il cittadino/assistito vede, nell'elenco dei documenti nella funzione di Consultazione, il dato conseguentemente modificato in base all'attivita' dell'erogatore/intermediario.

Il cittadino puo' segnalare ulteriormente se il dato rettificato continua a presentare difformita'. La successiva segnalazione fara' partire nuovamente l'iter della segnalazione all'inviante.

Di seguito le informazioni oggetto di scambio nel flusso delle segnalazioni da fornire agli erogatori/invianti:

- dati relativi all'invio:

- numero protocollo invio

- data invio

- dati relativi al documento di spesa

- dati identificativi del documento di spesa

• data emissione

• data pagamento

• numero documento

• codice fiscale del soggetto beneficiario (documento non riferibile al soggetto)

- dati economici delle voci di spesa

• tipologia voce di spesa

• importo voce di spesa

#### 4. LOG DEL SISTEMA TS

Tutte le operazioni di accesso ai dati, sono tracciate ed in particolare sono registrati in appositi file di log i dati relativi a:

1. Codice identificativo del soggetto fisico che accede ai dati;
2. Data e ora dell'accesso;
3. Indirizzo IP chiamante;
4. Il tipo di ricerca effettuata (dati di dettaglio);

I file di log di tracciamento delle operazioni dovranno essere conservati per un periodo 12 mesi.

Inoltre i log file garantiscono:

5. la verifica della liceita' del trattamento dei dati;
6. le caratteristiche di integrita' e inalterabilita';
7. la protezione con idonee misure contro ogni uso improprio;
8. la cancellazione alla scadenza dei tempi di conservazione.

I sistemi di sicurezza garantiscono che l'accesso ai log del sistema TS avvenga in modo sicuro, controllato, e costantemente tracciato. In particolare tutte le informazioni relative al tracciamento dei dati, sono accessibili solo da parte di soggetti espressamente incaricati, ai quali sia stato attribuito specifico profilo di autorizzazione.

I dati registrati dal sistema TS sono trattati secondo le modalita' e le misure di sicurezza per la protezione dei dati, previste agli articoli da 31 a 36 e all'allegato B del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

I dati contenuti nei log sono trattati da personale appositamente incaricato del trattamento esclusivamente in forma aggregata; possono essere trattati in forma non aggregata unicamente laddove cio' risulti indispensabile ai fini della verifica della correttezza e legittimita' delle singole operazioni effettuate.

#### 5. CONSERVAZIONE DEI DATI NEL SISTEMA TS

Per le finalita' di cui all' articolo 3 comma 3-bis del decreto legislativo 21 novembre 2014 n. 175, concernente la consultazione da parte dei cittadini delle proprie spese sanitarie, il Sistema tessera sanitaria archivia i dati delle spese sanitarie per un periodo di 5 anni (oltre l'anno corrente).

In tal modo il Sistema TS consente ai cittadini di poter consultare i propri dati per l'anno in corso e per i cinque anni precedenti.

In fase di prima applicazione, saranno disponibili i dati dell'anno in corso (es. 2018) e le due annualita' disponibili (es. 2017 e 2016)